Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 6 aprile 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il Presidente della Repubblica con decreti in data 25 marzo 1960 ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate in data 24 febbraio 1960 dal Gabinetto presieduto dall'on. prof. Antonio Segni ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto in data 25 marzo 1960, il Presidente della Repubblica, avendo l'on. avv. Fernando Tambroni, Deputato al Parlamento, accettato l'incarico di comporre il Ministero, conferitogli il 21 marzo 1960, ha nominato l'on. Tambroni Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Segretario di Stato per il bilancio.

Con altro decreto, nella stessa data del 25 marzo 1960, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. avv. Armando Angelini, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. prof. Giorgio Bo, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. Giulio Pastore, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. prof. Antonio Segni, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

l'on. avv. Giuseppe Spataro, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

l'on. dott. prof. Guido Gonella, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

l'on. avv. Giuseppe Trabucchi, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le finanze;

l'on. dott. prof. Paolo Emilio Taviani, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

l'on. dott. Giulio Andreotti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la difesa;

l'on. dott. prof. Giuseppe Medici, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

l'on. dott. prof. Giuseppe Togni, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

l'on. prof. Mariano Rumor, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

l'on. dott. Fiorentino Sullo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

l'on. avv. Antonio Maxia, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

l'on. dott. Emilio Colombo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

l'on. dott. Benigno Zaccagnini, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

l'on. Mario Martinelli, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero;

l'on. avv. Angelo Raffaele Jervolino, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;

l'on. dott. Mario Ferrari Aggradi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le partecipazioni statali;

l'on. avv. prof. Camillo Giardina, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la sanità;

l'on. avv. Umberto Tupini, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.

Con decreto, poi, in data 30 marzo 1960, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio stesso, l'on. avv. prof. Alberto Folchi, Deputato al Parlamento e con altro decreto in data 2 aprile 1960, ha nominato Sottosegretari di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli onorevoli avv. Gustavo De Meo, Deputato al Parlamento e avv. Renato Tozzi Condivi, Deputato al Parlamento;

gli Affari Esteri, gli onorevoli avv. Carlo Russo, Deputato al Parlamento e dott. Ferdinando Storchi, Deputato al Parlamento;

l'Interno, gli onorevoli avv. Guido Bisori, Senatore della Repubblica e dott. Oscar Luigi Scalfaro, Deputato al Parlamento;

la Grazia e la Giustizia, l'on. avv. Lorenzo Spallino, Senatore della Repubblica:

il Bilancio, l'on ing. Angelo De Luca, Senatore della Repubblica;

le Finanze, gli onorevoli avv. Giacomo Piola, Senatore della Repubblica e prof. Michele Troisi, Deputato al Parlamento;

il Tesoro, gli onorevoli avv. Alfonso De Giovine, Senatore della Repubblica, avv. Lorenzo Natali, Deputato al Parlamento, avv. Guglielmo Schiratti, Deputato al Parlamento e avv. prof. Alfonso Tesauro, Deputato al Parlamento;

la Difesa, gli onorevoli avv. Alfredo Amatucci, Deputato al Parlamento, avv. Giovanni Bovetti, Deputato al Parlamento e dott. Enrico Roselli, Deputato al Parlamento;

la Pubblica Istruzione, gli onorevoli Maria Badaloni, Deputato al Parlamento e dott. Angelo Di Rocco, Senatore della Repubblica;

i Lavori Pubblici, gli onorevoli dott. Crescenzo Mazza, Deputato al Parlamento e avv. Tommaso Spasari, Senatore della Repubblica;

l'Agricoltura e le Foreste, gli onorevoli avv. Giuseppe Salari, Senatore della Repubblica e avv. Giacomo Sedati, Deputato al Parlamento;

i Trasporti, gli onorevoli prof. Salvatore Foderaro, Deputato al Parlamento e dott. Calogero Volpe, Deputato al Parlamento;

le Poste e le Telecomunicazioni, gli onorevoli dottor Augusto Cesare Fanelli, Deputato al Parlamento e avv. Remo Gaspari, Deputato al Parlamento;

l'Industria ed il Commercio, gli onorevoli dott. Nullo Biaggi, Deputato al Parlamento e Filippo Micheli, Deputato al Parlamento;

il Lavoro e la Previdenza sociale, gli onorevoli avvocato Salvatore Mannironi, Deputato al Parlamento e avv. Cristoforo Pezzini, Senatore della Repubblica;

il Commercio con l'Estero, l'on. dott. prof. Antonio Pecoraro, Senatore della Repubblica;

la Marina Mercantile, l'on. dott. Francesco Turnaturi, Deputato al Parlamento;

le Partecipazioni Statali, l'on. ing. Giuseppe Garlato, Senatore della Repubblica;

la Sanità, l'on. dott.ssa Angela Gotelli, Deputato al Parlamento;

il Turismo e lo Spettacolo, gli onorevoli prof. Domenico Magrì, Deputato al Parlamento e avv. Gabriele Semeraro, Deputato al Parlamento.

(2014)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 febbraio 1960, n. 260.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna Matrona, in Milano.

N. 260. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 26 febbraio 1959, integrato con dichiarazione del 18 luglio stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Anna Matrona, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 139. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 febbraio 1960, n. 261.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Remigio, in Torino.

N. 261. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 10 giugno 1959, integrato con dichiarazione del 31 agosto 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Remigio, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 137. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 febbraio 1960, n. 262.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B. M. V. Immacolata, sotto il titolo dell'Apparizione di Lourdes, detta Nostra Signora di Lourdes, in quartiere Tondo Gioieni del comune di Catania.

N. 262. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 8 dicembre 1958, integrato con dichiarazione del 23 giugno 1959, relativo alla erezione della parrocchia della B.M.V. Immacolata, sotto il titolo della Apparizione di Lourdes, detta Nostra Signora di Lourdes, in quartiere Tondo Gioieni del comune di Catania.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 136. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 febbraio 1960, n. 263.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, in località Bagno del comune di Gavorrano (Grosseto).

N. 263. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Grosseto in data 1° gennaio 1955, integrato con due postille del 1° gennaio 1955 e 27 marzo 1957, nonchè con dichiarazione del 14 ottobre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, in località Bagno del comune di Gavorrano (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 138. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1960, n. 264.

Erezione in ente morale della Fondazione San Giovanni Battista, con sede in Ploaghe (Sassari).

N. 264. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione San Giovanni Battista, con sede in Ploaghe (Sassari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 161. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1959.

Istituzione di una Agenzia consolare in Monterey (U.S.A.) alle dipendenze del Consolato generale di prima categoria in San Francisco.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2304 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Monterey (U.S.A.) alle dipendenze del Consolato generale in San Francisco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1959

p. *Il Ministro*: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1959
Registro n. 131, foglio n. 22

(1921)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1959.

Proroga della durata dei lavori della Commissione istituita con il decreto ministeriale 11 marzo 1958 per l'applicazione dell'art. 20 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, sull'esportazione del vermut e degli altri vini aromatizzati.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1958, registro n. 13, foglio n. 273, con il quale è stata costituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una Commissione per l'applicazione dell'art. 20 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, sulla esportazione del vermut e degli altri vini aromatizzati con caratteristiche diverse da quelle stabilite per il mercato interno;

Considerato che la Commissione predetta, in relazione alle numerose domande di esportazione presentate dalle ditte interessate, non ha potuto ultimare i propri lavori entro il termine del 30 giugno 1959, stabilito dal decreto ministeriale 11 marzo 1958 sopracitato;

Viste le conferme delle precedenti designazioni;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine suddetto;

Decreta

E' prorogato al 30 giugno 1961 il termine dei lavori della Commissione costituita con il decreto ministeriale 11 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 218 del 9 settembre 1958, con il compito di proporre, in relazione al regime doganale e fiscale dei singoli Paesi importatori, i limiti minimi della gradazione alcoolica e zuccherina diversi da quelli stabiliti per il mercato interno, entro i quali può essere consentita l'esportazione nei Paesi medesimi dei vini aromatizzati, compresi i marsala speciali.

Ai componenti della Commissione compete il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e la relativa spesa graverà sul capitolo 19 per l'esercizio 1959-60 e sul corrispondente capitolo dell'esercizio 1960-61.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1959

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1960
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 309. — PALADINI

(1923)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1960.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Avellino e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 18 luglio 1949, con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Avellino, nella persona del rag. Ubaldo Leprino;

Considerata l'opportunità di aggiornare la composizione della Giunta amministrativa della Camera pro-

detta, in relazione ai mutamenti determinatisi nella situazione economica e sindacale della Provincia;

Considerata altresì l'opportunità di assicurare, nelle more procedurali per la nomina dei nuovi organi, la necessaria continuità di funzionamento della Camera stessa;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Avellino è sciolta.

Art. 2.

Il Prefetto di Avellino è nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Avellino in attesa che venga provveduto alla rinnovazione degli organi normali della Camera stessa ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 marzo 1960

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

(1939)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Arezzo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Arezzo numero 2791 in data 9 marzo 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del geometra Grassi Enzo, rappresentante della U.I.L. in seno alla Commissione, richiesta dallo stesso Ente, con il signor Nomi Giuseppe;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Nomi Giuseppe è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Arezzo quale rappresentante della U.I.L., in sostituzione del geometra Grassi Enzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1958)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1960.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1958 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Milano e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Milano presso lo Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Risoldi avv. Giovanni, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Portioli avv. Mario, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Angrisano dott. ing. Francesco, rappresentante del Genio civile;

Sant'Ambrogio dott. Luigi, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Campi dott. Lorenzo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bottini Vittorio, Saccani Fortunato, Panini Edoardo, Ferrucci Aldo, Gualdoni Silvestro, Alessandria Carlo e Di Marino Adolfo, rappresentanti dei lavoratori;

Ramaccini avv. Umberto, Beligni dott. Renato, Asti Gerolamo e Izzi dott. Giorgio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Sfondrini rag. Attilio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1960)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1960.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato nazionale della pesca » ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1960, concernente la nomina, per tre anni, dei membri del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 30 gennaio 1960, n. 71/2318, con la quale il Ministero della marina mercantile ha designato in seno al predetto Consiglio il colonnello di porto Carlo Lavezzari, in rappresentanza del Comando generale delle capitanerie di porto, in sostituzione del colonnello di porto Vezio Ascoli;

Decreta:

Il colonnello di porto Carlo Lavezzari è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona, in rappresentanza del Comando generale delle capitanerie di porto, in sostituzione del colonnello di porto Vezio Ascoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1960

Il Ministro: COLOMBO

(1961)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1960.

Classificazione tra le comunali di due strade di bonifica in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 30 luglio 1959, n. 67, con la quale il comune di Argenta, ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali di due strade di bonifica;

Visto il voto n. 26 in data 12 gennaio 1960, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il quale il detto consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade in parola;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dall'art. 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Sono classificate comunali ed incluse nell'elenco del comune di Argenta le sottoindicate strade di bonifica:

« Sabbiosola » da Benvignante a Portarotta;

« Sorbaso » dalla strada Trombone alla Traghetto-Consaldolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1960

Il Ministro: TOGNI

(1957)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « fisica sperimentale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di « fisica sperimentale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1983)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Rivo Meirano », con sede nel comune di Fossano (Cuneo), e nomina della Deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1960, registro n. 4, foglio n. 85, su proposta del Ministro per la agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Rivo Meirano », con sede nel comune di Fossano (Cuneo), ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Daviso ing. Vittorio, Rossi Aldo, Marengo Giuseppe, Mellano Giovanni, Brondino Bartolomeo, Brizio Giovenale e Costamagna Giovanni.

(1662)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Maniga Pralassi », con sede nel comune di Sommariva Bosco (Cuneo), e nomina della Deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1960, registro n. 4, foglio n. 83, su proposta del Ministro per la agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Maniga Pralassi », con sede nel comune di Sommariva Bosco (Cuneo), ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Olivero Domenico, Galvagno Giuseppe, Tavella Marcellino, Olivero Giuseppe e Demichelis Luigi.

(1663)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Società goriziana caricatori e scaricatori », con sede in Gorizia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 marzo 1960, i poteri conferiti al dott. Giuseppe Musi, commissario governativo della Società cooperativa « Società goriziana caricatori e scaricatori », con sede in Gorizia, sono stati prorogati dal 20 marzo al 20 maggio 1960.

(1671)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bernalda

Con decreto presidenziale in data 19 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1960, registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 395, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Bernalda (Matera).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella Segreteria comunale, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1760)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Moncalieri

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1960, registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 385, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Moncalieri (Torino).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sara depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1761)

Approvazione del terzo progetto di variante al piano regolatore generale del comune di Savona

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1960, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 253, è stato approvato il terzo progetto di variante al piano regolatore generale del comune di Savona.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1759)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il fiume Livenza, in comune di Sacile (Udine).

Con decreto 13 gennaio 1960, n. 2119, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il fiume Livenza, in comune di Sacile (Udine), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 18, mappale 83, di mq. 440, ed indicato, in tinta gialla, nella planimetria rilasciata il 24 agosto 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1666)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

Corso dei cambi del 5 aprile 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,62	620,62	620,615	620,64	620,62	620,62	620,60	620,65	620,60	620,62
$ Can.	649,12	648 —	647,60	647,50	647 —	649,06	647,50	649 —	649 —	647 —
Fr. Sv.	143,03	143,06	143,0475	143,0525	143,07	143,04	143,055	143,05	143,05	143,05
Kr D.	90,11	90,06	90,08	90,065	90,12	90,10	90,0675	90,10	90,10	90,10
Kr. N.	87,11	87,08	87,10	87,10	87,10	87,10	87,085	87,10	87,10	87,10
Kr. Sv.	120 —	119,97	120,02	119,9925	119,95	119,99	119,9825	120 —	119,98	119,98
Fol.	164,55	164,57	164,56	164,56	164,50	164,55	164,56	164,55	164,55	164,55
Fr B.	12,46	12,459	12,46	12,459	12,4575	12,46	12,459	12,45	12,45	12,457
Fr. Fr. (N.F.)	126,54	126,51	126,545	126,545	126,57	126,53	126,525	126,50	126,53	126,55
Lst.	1742,92	1743 —	1742,95	1743,20	1743 —	1742,90	1743 —	1743 —	1742,90	1743 —
Dm. occ.	148,83	148,83	148,835	148,83	148,80	148,83	148,83	148,85	148,83	148.83
Scell. Austr.	23,86	23,86	23,86	23,8625	23,85	23,86	23,86	23,87	23,86	23,865

Media dei titoli del 5 aprile 1960

Rendita 3,50 % 1906	75,10
Id. 3,50 % 1902	72,50
Id. 5 % 1935	103,825
Redimibile 3,50 % 1934	98,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,675
Id. 5 % 1936	100,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,625

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,925
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 aprile 1960

1 Dollaro USA	620,62
1 Dollaro canadese	647,50
1 Franco svizzero	143,054
1 Corona danese	90,066
1 Corona norvegese	87,092
1 Corona svedese	119,99
1 Fiorino olandese	164,56
1 Franco belga	12,459
1 Franco nuovo (N.F.)	126,535
1 Lira sterlina	1743,10
1 Marco germanico	148,83
1 Scellino austriaco	23,861

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a cinquantatre posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, con cui è stato approvato il regolamento per il personale del Corpo del Genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e 29 dicembre 1956, n. 1507, contenenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino e l'Alto Adige;

Vista la legge 18 marzo 1959, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norma di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Ritenuto che in base alle disponibilità di organico della qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile può essere bandito un concorso per esami a cinquantatre posti di ingegnere in prova nella carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1960, con cui è stato indetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un concorso a cinque posti di ingegnere in prova del Genio civile riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a cinquantatre posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile.

A termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, i posti riservati agli assistenti universitari di cui al bando citato nelle premesse che rimangano eventualmente scoperti, saranno conferiti agli idonei del presente concorso.

A termini dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, un decimo dei posti a bando (n. 5) è riservato a favore dei candidati che abbiano superato la prova scritta facoltativa di lingua tedesca e siano risultati idonei nelle prove obbligatorie.

Detti posti saranno conferiti agli idonei del concorso qualora non venissero ricoperti, in tutto o in parte, dai candidati a favore dei quali la riserva è posta.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti della laurea in ingegneria e del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del diploma di ingegnere e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le lingue straniere, inglese o tedesco, di cui ha conoscenza, dichiarando se intende o meno sostenere le prove scritte.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età indicato nel successivo art. 4 dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al medesimo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè di quelle con firma non autenticata o non recanti il visto ai sensi dei precedenti commi.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel quale caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1º gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed, inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40º anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa, detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, della legge 24 giugno 1950, n. 465, il limite massimo di età è aumentato, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e nei confronti degli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè non sia superato complessivamente il 40° anno di età;

6) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa mensione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Inoltre, tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di voler sottoporsi all'esame scritto di lingua tedesca o inglese, sosterranno la prova nello stesso giorno consistente in una traduzione in italiano dalla lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che, in ogni caso, non può superare un ventesimo.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto in quella orale e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 9.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina o dell'elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli alto-atesini di cui alla lettera *c*) dell'art. 4 i documenti di rito;

c) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

e) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Or. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

f) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

h) i mutilati e gli invalidi per servizio il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-ter);

i) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad aventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

m) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

p) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari di cui al n. 5) dell'art. 4, un certificato del rettore dell'Università;

t) i coniugati ed i vedovi con prole, lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti non di ruolo, un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in ingegneria nonchè originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ovvero certificato di abilitazione provvisoria;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa

riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente art. 12 e alla lettera *t*) dell'articolo 11 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui agli articoli 11 e 12.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 14.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 12 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 19.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207

Art. 19.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1º marzo 1960
Registro n. 11, foglio n. 187

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;
d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;
e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:
a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;
b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;
c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;
d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;
e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:
a) disposizione generale dei porti;
b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;
c) fari;
d) difesa delle spiagge.

4) *Elettrotecnica*:
nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:
a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;
b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;
c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

6) *Materiali da costruzione*:
a) scelta ed impiego dei materiali, composizioni delle malte e dei conglomerati;
b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:
macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:
applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:
leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*:
relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 20 gennaio 1960

Il Ministro: TOGNI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . (prov. di . . . .) il . . . . residente in . . (prov. di . .) via . . . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a . . posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè: . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino italiano;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (3);
c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;
e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;
f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);
g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
i) chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova scritta facoltativa di lingua . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

(1729)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei candidati al concorso per esame a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, bandito con decreto ministeriale 18 agosto 1958.

Il decreto ministeriale 8 gennaio 1960, n. 313, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1960, registro n. 10, foglio n. 319, con il quale è stata approvava la graduatoria generale di merito dei candidati al concorso pubblico per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici n. 5 del mese di maggio 1960.

(1955)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove pratiche del concorso per esami e per titoli a sei posti di vice incisore in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca, indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1959.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1959, registro n. 7, foglio n. 5, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1959, con il quale è stato indetto un concorso per esame e per titoli a sei posti di vice incisore in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1959, registro n. 6, foglio n. 239, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1959, concernente le modalità di svolgimento del concorso stesso;

Decreta:

Le prove pratiche del concorso per esami e per titoli a sei posti di vice incisore in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca, indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1959, avranno luogo in Roma nei giorni dal 26 al 30 aprile 1960 e dal 2 al 7 maggio 1960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1960

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1960
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 265

(2007)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinquantaquattro posti di inserviente in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1958, riservato agli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per cinquantaquattro posti di inserviente in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1958, riservato agli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 3 del 1°-15 febbraio 1960.

(1943)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Lucca n. 2341 del 20 gennaio 1959, con il quale è stato bandito il concorso a due posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1958;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1958:

1.	Landucci Alba	punti	55,735	su 100
2.	Borselli Cesarina	»	50,614	»
3.	Carrara Elia	»	50,078	»
4.	Pardini Dolva	»	49,323	»
5.	Barone Anna Maria	»	48,864	»
6.	Quilici Gemma	»	47.133	»
7.	Ghilardi Carolina	»	47,126	»
8.	Rocchi Lia	»	45.548	»
9.	Bianchi Anna Maria	»	45,460	»
10.	Di Malta Bernardina	»	45,383	»
11.	Puccetti Rema	»	44,600	»
12.	Mugnai Gina	»	44,187	»
13.	Restelli Marisa	»	44,133	»
14.	Fagiolini Lina	»	44,046	»
15.	Porzio Siria	»	43,711	»
16.	Cestelli Novara	»	43,146	»
17.	Carli Lina (nata il 7 novembre 1929)	»	43,000	»
18.	Giulianelli Lilia (nata il 27 marzo 1934)	»	43,000	»
19.	Paris Graziella (nata il 24 maggio 1935)	»	43,000	»
20.	Cocchettini Marina	»	42,857	»
21.	Taddei Bruna	»	42,834	»
22.	Panchetti Marta	»	42,764	»
23.	Giuliani Marisa	»	42,743	»
24.	Stanghellini Elena	»	42,312	»
25.	Petrelli Dorotea	»	42,209	»
26.	Crocchi Carla (nata il 14 febbraio 1931)	»	42,000	»
27.	Minelli Giuliana (nata il 4 marzo 1938)	»	42,000	»
28.	Sciotti Orelia	»	41,702	»
29.	Tusini Valda	»	41.500	»
30.	Mancini Ilva	»	41,484	»
31.	Pieruccini Rosita	»	41,468	»
32.	Coppedè Margherita	»	41,433	»
33.	Salvini Simonetta	»	41,281	»
34.	Antonini Francesca	»	41,277	»
35.	Bortolucci Liliana	»	41,031	»
36.	Cartechini Rita	»	41,000	»
37.	Radicchi Bernardina	»	40,824	»
38.	Balestri Giuliana	»	40,656	»
39.	Ricci Iolanda	»	40,625	»
40.	Bartoletti Loriana	»	40,504	»
41.	Angelini Gabriella	»	40,418	»
42.	Marinesi Vanna	»	40,431	»
43.	Lisi Giuliana	»	40,187	»
44.	Papi Wilma (nata il 31 dicembre 1929)	»	40,000	»
45.	Marchegiani Cesira (nata il 17 maggio 1930)	»	40,000	»
46.	Barsetti Maria (nata il 27 giugno 1936)	»	40,000	»
47.	Riccomi Rosanna	»	39,875	»
48.	Caioli Anna Maria	»	39,620	»
49.	Giannetti Natalina	»	38,898	»
50.	Gigli Ines	»	38,350	»
51.	Coscia Cesarina	»	36,507	»
52.	Gementi Angiolina	»	36.435	»
53.	Valenti Wanda	»	36,258	»
54.	Solleciti Adua	»	36,000	»
55.	Pellegrinetti Franca	»	35,307	»
56.	Cartei Giovanna	»	35.202	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 23 marzo 1960

Il medico provinciale: MESSINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 900 del 23 marzo 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a due posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1958;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola;
Visto l'ordine delle preferenze indicato dalle concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee al concorso citato in premessa, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso per il posto a fianco di ciascuna di esse indicato:

1) Landucci Alba: Minucciano (condotta unica);
2) Borselli Cesarina: Stazzema (3a condotta - Farnocchia).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.
I sindaci dei comuni di Minucciano e di Stazzema, per la parte di rispettiva competenza, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Lucca, addì 23 marzo 1960

Il medico provinciale: MESSINA

(1893)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Enna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 10687/3a, in data 10 giugno 1958, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957 per le sedi di Agira (zona bassa), Aidone (condotta unica), Assoro (II reparto), Piazza Armerina (I condotta), Piazza Armerina (II condotta);
Visto il successivo decreto prefettizio n. 16230/3a in data 21 agosto 1959, col quale veniva stralciata dal predetto concorso la condotta ostetrica della zona bassa del comune di Agira;
Visto il decreto prefettizio n. 12615/3a del 10 agosto 1959, con cui veniva nominata la Commissione per l'espletamento di detto concorso;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale, formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Rinaldo Carmela
2. Impoco Giovanna
3. Di Noto Liboria
4. D'Amico Concetta
5. Santagati Santa
6. Villari Carmela
7. Rubulotta Francesca
8. Lupo Filomena
9. Commendatore Francesca
10. Zappalà Angela
11. Vincenti Giovanna
12. Nacci Carmela
13. Marrella Angela
14. Barbuscia Vincenza
15. Rannisi Anna Maria
16. Girlando Concetta
17. Lo Brutto Giuseppa
18. Terra Rosaria
19. D'Amico Rosa
20. Morgillo Anna
21. Plantemoli Rosalia
22. Anzalone Carmela
23. Lo Castro Francesca
24. Calabrese Palma

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Enna, addì 25 marzo 1960

Il medico provinciale: GRASSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 877 in data odierna, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta per le sedi di Aidone (condotta unica), Assoro (II reparto), Piazza Armerina (I condotta), Piazza Armerina (II condotta) indetto con decreti prefettizi n. 10687/3a in data 10 giugno 1958 e n. 16230/3a del 21 agosto 1959;
Visto l'ordine di preferenza delle candidate idonee al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le loro modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di esse indicate:

1) Rinaldo Carmela: Piazza Armerina (I condotta);
2) Impoco Giovanna: Aidone (condotta unica);
3) Di Noto Liboria: Piazza Armerina (II condotta);
4) D'Amico Concetta: Assoro (II reparto).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Enna, addì 25 marzo 1960

(1892) *Il medico provinciale:* GRASSI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5925 del 29 dicembre 1959, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Benevento;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le proposte dell'Ordine professionale e dei Comuni interessati:

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Benevento, è così costituita:

Presidente:
Parisi dott. Giovanni, vice prefetto vicario.

Componenti:
Cignoli dott. Vittorio, medico provinciale;
Tizzano prof. Antonio, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Napoli;
Scalfi prof. Luigi, docente in patologia medica;
Cravagnuolo dott. Eugenio, ufficiale sanitario di Salerno.

Il dott. Domenico Varricchio, direttore di sezione, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Benevento.

Benevento, addì 23 marzo 1960

(1945) *Il medico provinciale:* CHIGNOLI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRIESTE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Trieste

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4/16-3333 in data 15 dicembre 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per i conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Trieste;

Visto il sucessivo decreto n. 4/16-3334 in data 15 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313, del 29 dicembre 1959, con il quale si è provveduto alla nomina, in via di esperimento, de prof. dott. Gianriccardo Rio, primo classificato nella graduatoria come sopra approvata;

Rilevato che il predetto prof. Rio in data 16 marzo 1960 ha rassegnato le proprie dimissioni dall'ufficio, e che dette dimissioni sono state regolarmente accettate;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo che segue immediatamente nella graduatoria, ai sensi dell'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Fabiani Aldo, residente in Savona, corso Vittorio Veneto n. 40 A/20, secondo classificato nella graduatoria di merito con punti 129,266, è nominato ufficiale sanitario del comune di Trieste.

La nomina è fatta in via di esperimento, per il periodo di un anno, ai sensi del terzo comma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il predetto dott. Fabiani Aldo dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, sotto pena di decadenza dalla nomina.

Il presente decreto, a norma dell'art. 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Trieste e del comune di Trieste.

Trieste, addì 23 marzo 1960

Il medico provinciale: MINISSALE

(1898)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7459 del 2 dicembre 1959, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Delia e Marianopoli;

Viste le designazioni della prefettura di Caltanissetta e dei Comuni interessati e le proposte dell'Ordine dei medici della Provincia circa la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 8 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità:

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Delia e Marianopoli, è così costituita:

Presidente:

Rovella dott. Salvatore, vice prefetto.

Componenti:

D'Alessandro prof. Giuseppe, docente d'igiene dell'Università di Palermo;

Schirosa prof. Giuseppe, docente di patologia medica dell'Università di Palermo;

Broccio dott. Letterio, medico provinciale capo;

Margani dott. Giuseppe, ufficiale sanitario di Caltanissetta.

Segretario:

Vizzini dott. Daniele, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Caltanissetta.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, che verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Caltanissetta ed a quello di questo Ufficio.

Caltanissetta, addì 26 marzo 1960

p. *Il medico provinciale*: SCHILLACI

(1946)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 15259, Div. III San., del Prefetto di Catanzaro in data 20 marzo 1959, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1958;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le modifiche di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni dei Comuni interessati nonchè quelle dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1958, è costituita come segue:

Presidente:

Mazza dott. Luigi, vice prefetto vicario.

Componenti:

Tursi dott. Pietro Luciano, medico provinciale;

Romaniello prof. dott. Giovanni, direttore Scuola ostetrica dell'Ospedale civile di Catanzaro;

Frontera dott. Franco, specialista in ostetricia e ginecologia;

Verdi ostetrica condotta Vittoria, titolare a Girifalco.

Segretario:

Saitta dott. Antonio, consigliere di prefettura di 1ª classe.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo protorio di questo Ufficio.

Catanzaro, addì 18 marzo 1960

Il medico provinciale: TURSI

(1947)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 897 in data 4 marzo 1960, con il quale sono state assegnate le sedi alle candidate dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1958;

Considerato che l'ostetrica Caborni Carmen, vincitrice della condotta unica di Bettola, ha rinunziato alla nomina a titolare della detta condotta;

Atteso che l'ostetrica Ghizzoni Lucia, che segue in graduatoria la vincitrice, ha accettato la nomina a titolare della condotta unica ostetrica di Bettola;

Vista la graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee e tenute presenti le indicazioni delle sedi, fatte in ordine di preferenza, nelle domande di ammissione al concorso delle candidate che seguono in graduatoria l'ostetrica Ghizzoni Lucia;

Considerato che l'ostetrica Bricchi Luisa ha rinunciato alla condotta unica di Ottone, mentre l'ostetrica Fanzola Livia ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della predetta condotta;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 897 del 4 marzo 1960, sono dichiarate vincitrici:

1) Ghizzoni Lucia: vincitrice della condotta unica ostetrica di Bettola;

2) Fanzola Livia: vincitrice della condotta unica ostetrica di Ottone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei comuni di Bettola e Ottone.

Piacenza, addì 25 marzo 1960

Il medico provinciale: RAFFO

(1897)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Sondrio

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Sondrio 13 gennaio 1959, n. 433, modificato con decreto pari numero del 17 marzo successivo, con il quale è stato bandito pubblico concorso al posto di veterinario condotto del Consorzio costituito tra i comuni di Chiesa Valmalenco, Lanzada, Caspoggio, Torre Santa Maria e Spriana, vacante alla data del 30 novembre 1958;

Considerato che la Commissione esaminatrice, nominata con proprio decreto 10 aprile 1959, n. 285, ha ultimato i lavori di espletamento del concorso;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

N.	Nome		Punti	
1.	Ruffini Gianfranco	punti	59,303	su 100
2.	Osmetti Emilio	»	57,180	»
3.	Panizza Antonio	»	55,164	»
4.	Cerri Eugenio	»	55,150	»
5.	Cantoni Oreste	»	54,098	»
6.	Calloni Carlo	»	51,874	»
7.	Bandilari Mario	»	51,244	»
8.	Mantica Eligio	»	50,891	»
9.	Mazzotti Angelo	»	49,313	»
10.	Vago Giovanni	»	48,401	»
11.	Coscia Piero	»	47,321	»
12.	Gaiardoni Paolo	»	47,250	»
13.	Martinetti Umberto	»	47,229	»
14.	Carrara Omobono	»	47,000	»
15.	Bertolini Benigno	»	45,694	»
16.	De Luca Delio	»	45,500	»
17.	Abbate Angelo	»	45,000	»
18.	Nava Gian Armando	»	45,000	»
19.	Bonisoli Alceo	»	44,855	»
20.	Bellandi Adelmo	»	43,076	»
21.	Malgarini Massimo	»	42,364	»
22.	Cusaro Luigi	»	41,437	»
23.	Galigani Gianpaolo	»	41,098	»
24.	Burgassi Canzio	»	40,812	»
25.	Bianchi Aurelio	»	40,437	»
26.	Secchi Aurelio	»	40,000	»
27.	Trenti Ferdinando	»	40,000	»
28.	Costantini Francesco	»	39,000	»
29.	Valli Francesco	»	39,000	»
30.	Burelli Sergio	»	39,000	»
31.	Pozzobon Albino	»	39,000	»
32.	Conti Domenico	»	38,000	»
33.	Belloni Francesco	»	37,500	»
34.	Gentili Eros	»	37,312	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio della prefettura di Sondrio e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 17 marzo 1960

Il veterinario provinciale: CALCINARDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto del Consorzio costituito tra i comuni di Chiesa Valmalenco, Lanzada, Torre Santa Maria, Caspoggio e Spriana, vacante in provincia di Sondrio alla data del 30 novembre 1958;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione del vincitore del concorso stesso;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ruffini Gianfranco è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio della prefettura di Sondrio e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 17 marzo 1960

Il veterinario provinciale: CALCINARDI

(1891)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.